

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 138}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO, TAMINO**

Presentata il 13 luglio 1983

Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni

COLLEGHI DEPUTATI! — La crisi economica che, negli ultimi anni, ha investito anche il settore della produzione industriale ha determinato l'emanazione di numerose leggi che rappresentano tentativi, assai discutibili, di governare l'« emergenza » anche in questo settore.

Ne è derivata una legislazione caotica che solo in minima parte ha risolto di volta in volta i problemi presi in considerazione; l'unico risultato certo è che i processi produttivi sono tali da far parlare di crescita zero, che le recenti disposizioni della CEE circa la riduzione della produzione dell'acciaio, se applicate, influiranno negativamente su vasti settori del sistema industriale e sulla disoccupazione, che ha raggiunto livelli ormai insostenibili.

D'altro canto il sistema assistenziale, nelle diverse sfaccettature economico-sociali, ha intaccato le risorse della collettività e le finanze dello Stato in misura tale da

collocare il nostro paese agli ultimi posti tra i paesi industrializzati.

Tra l'altro si è assistito ad un processo di corporativizzazione dei ceti sociali e, quale inevitabile corollario, si sono create assurde quanto incivili condizioni di disparità di trattamento dei cittadini, che contrastano il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

A tale logica non è sfuggita neppure la applicazione della legge istituita a garanzia del salario, nelle due connotazioni: la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Nel corso degli ultimi anni il ricorso alla cassa integrazione guadagni ha assunto proporzioni imprevedibili ed ormai il numero dei lavoratori posti in cassa integrazione ammonta ad alcune centinaia di migliaia e la durata della sospensione dal lavoro si è dilatata nel tempo.

Le conseguenze sono di varia natura e, a parte il costo per la collettività di un intervento così massiccio a favore delle imprese in crisi, ciò che a noi interessa sottolineare e cercare di risolvere, nell'immediato, è la questione già accennata della disparità di trattamento.

È noto che il fine perseguito con la istituzione della cassa è quello di assicurare ai lavoratori che effettuano un orario di lavoro ridotto, o non lavorano affatto, per cause oggettive derivanti da ragioni economiche produttive, un reddito che non si discosti molto dalla retribuzione in precedenza percepita.

Il potere conferito all'imprenditore di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, potere eccezionale alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento, è strettamente finalizzato dalle stesse leggi che lo conferiscono alla necessità di far fronte ad esigenze produttive, di crisi di mercato, eccetera, e, come tutti i poteri conferiti dall'ordinamento ai privati, esso non può essere finalizzato dal suo detentore a fini diversi da quelli per i quali è stato attribuito.

Né è concepibile che l'uso di tale potere possa essere finalizzato ad espellere dalla fabbrica dipendenti non graditi o comunque a creare condizioni di disuguaglianza.

Per evitare tali situazioni è necessario ridurre i margini di discrezionalità e fissare, quindi, criteri predeterminati per la individuazione di coloro che devono sopportare le conseguenze del ricorso alla cassa integrazione.

Questi criteri debbono essere non solo obiettivi ma anche egualitari. Non può infatti, non tenersi conto del fatto che le difficoltà produttive, che giustificano il ricorso alla cassa integrazione, sono eventi che interessano tutti i lavoratori dei

reparti colpiti dalla crisi produttiva. E, pertanto, il principio di uguaglianza, che ispira tutto il sistema costituzionale italiano, impone che non siano soltanto alcuni a sopportare i costi di questa crisi, ma tutti coloro che operano nell'ambito dell'attività produttiva da essa colpita.

La « rotazione » nella cassa integrazione, che ha già avuto alcune applicazioni a livello di contrattazione collettiva, appare l'unico mezzo idoneo da un lato ad impedire discriminazioni tra i lavoratori per motivi politici, o altro, e, dall'altro, a realizzare in concreto quella uguaglianza di posizioni individuali alla quale fa riferimento l'articolo 3 della Costituzione, nella interpretazione datane costantemente dalla Corte costituzionale, per cui tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni non possono non essere assoggettati allo stesso trattamento.

Al conseguimento di questo obiettivo sono diretti gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

Accade poi spesso che, presentata la richiesta di ammissione al trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro cessi immediatamente di versare le retribuzioni, ragione per cui i lavoratori restano di fatto, per un lasso di tempo non breve, senza integrazione e senza retribuzione.

L'articolo 3 della proposta mira ad impedire che queste prassi possano continuare per il futuro.

Infine, per ridurre la possibilità che il ricorso alla integrazione venga utilizzato dal datore di lavoro quando non vi sono ragioni di crisi, ma soltanto problemi di maggiore o minore stoccaggio dei prodotti, l'articolo 4 della proposta di legge prevede il divieto per le imprese, che abbiano deciso di far ricorso alla cassa integrazione, di fare eseguire lavoro straordinario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 20 maggio 1975, n. 164, e 12 agosto 1977, n. 675, deve indicare nella domanda per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale oltre alle cause della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche i reparti o gli uffici interessati ed il numero complessivo delle ore per le quali è richiesta l'integrazione con il periodo di tempo nel quale prevede di utilizzarle.

ART. 2.

Il numero complessivo delle ore per le quali viene concesso il trattamento di integrazione salariale deve essere ripartito in eguale misura tra tutti i lavoratori che, all'interno dei reparti o uffici interessati alla procedura, svolgono attività lavorative fungibili tra loro.

ART. 3.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere alle normali scadenze retributive, ai lavoratori interessati una somma di importo equivalente all'integrazione salariale.

Tale obbligo cessa soltanto con l'effettivo pagamento della integrazione da parte dell'ente pubblico.

ART. 4.

Alle imprese che fanno ricorso agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge è vietato il ricorso al lavoro straordinario a partire dal giorno di richiesta dell'integrazione salariale e fino al termine di questa.

Tale divieto si estende per lo stesso periodo anche ai reparti o agli uffici non interessati alle sospensioni o riduzioni.